



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine
Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO
LAGUNARE

www.comune.maranolagunare.ud.it

P.E.C. comune.maranolagunare@certgov.fvg.it



REGOLAMENTO PER IL MERCATO ITTICO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/07/2023

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO

- ART. 1 - Definizione di Mercato Ittico Comunale**
- ART. 2 - Definizione dei prodotti ittici**
- ART. 3 - Commercio all'ingrosso fuori del Mercato Ittico Comunale**
- ART. 4 - Gestione del Mercato Ittico Comunale**
- ART. 5 - Commissione del Mercato Ittico Comunale**
- ART. 6 – Funzionamento e compiti della Commissione**
- ART. 7 – Direttore del Mercato Ittico Comunale**
- ART. 8– Compiti del Direttore del Mercato Ittico Comunale**
- ART. 9 – Altro personale addetto al Mercato Ittico Comunale**
- ART. 10 - Servizio di Polizia e di vigilanza**
- ART. 11 – Pesatura dei prodotti e verifiche**
- ART. 12– Gestione dei servizi**
- ART. 13 – Vigilanza igienico sanitaria**
- ART. 14 – Operazioni di facchinaggio**
- ART. 15 – Canoni e Tariffe**
- ART. 16 – Cassa di mercato**
- ART. 17 – Responsabilità**
- ART. 18 - Venditori e Compratori**
- ART. 19 – Commissionari, Mandatari ed Astatore**
- ART. 20 - Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti**
- ART. 21 – Documenti per l'accesso al mercato**
- ART. 22 – Disciplina degli operatori**
- ART. 23 – Assegnazione del posto di vendita**
- ART. 24 – Durata, rinnovo, cessazione e revoca delle assegnazioni**
- ART. 25- Canone delle assegnazioni e trasferimento delle concessioni**
- ART. 26 – Uso della sala di esposizione e vendita**
- ART. 27 – Calendario ed orario delle contrattazioni**
- ART. 28 – Ordine interno**
- ART. 29 – Vendite**
- ART. 30 – Registrazione delle vendite**
- ART. 31 – Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal mercato**

- ART. 32 – Sistemazione e confezionamento dei prodotti per la vendita**
- ART. 33 – Vendite per conto**
- ART. 34 – Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere**
- ART. 35 - Fornitura e prezzo del ghiaccio**

ART. 36– Listino dei prezzi – Statistiche

ART. 37 - Attività dell'Ente Gestore

ART. 38 – Forma dei provvedimenti dell'Ente Gestore

ART. 39- Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

ART. 40- Allegati

ART. 41 – Entrata in vigore del Regolamento

Norme di riferimento

- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 settembre 2017:** “denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 266, del 14 novembre 2017 e ss.mm. e ii.;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 10 novembre 2011:** “Controllo della commercializzazione ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 304, del 31 dicembre 2011;
- **Decreto Direttoriale MiPAAF del 25 maggio 2012 n. 174:** “Decreto Correttivo - Controllo della commercializzazione ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale 143, del 21 giugno 2012;
- **Decreto Direttoriale MiPAAF del 28 dicembre 2011 n. 155:** “Controllo della commercializzazione ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009”;
- **Legge 25 marzo 1959, n. 125:** “Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale 87, del 11 aprile 1959;
- **Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29:** “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande”, pubblicato nel *Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale Regionale* n. 25, del 9 dicembre 2005;
- **Linee Guida in materia di igiene dei prodotti della pesca**, approvata con atto di Rep. n. 195CSRcdel 05/11/2015, nell’ambito dell’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- **Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009:** “recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea* L 300 del 14 novembre 2009;
- **Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009:** “che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n.

- 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 322 del 7 dicembre 2007; pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 343 del 22 dicembre 2009;
- **Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002:** “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 31 del 1 febbraio 2002;
 - **Regolamento (CE) n. 1967 del Consiglio del 21 dicembre 2006:** “relativo alle misure di gestione dello sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* L 409 del 30 dicembre 2006;
 - **Regolamento (CE) n. 2406/1996 del Consiglio del 26 novembre 1996:** “che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* L 334 del 23 dicembre 1996;
 - **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004:** “Sull'igiene dei prodotti alimentari”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 139 del 30 aprile 2004;
 - **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004:** “che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 139 del 30 aprile 2004;
 - **Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017:** “relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ... (*omissis*)”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 95 del 7 aprile 2017;
 - **Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011:** “relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva

- 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea* L 304 del 22 novembre 2011;
- **Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013:** “relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea* L 354 del 28 dicembre 2013;
 - **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011:** “recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea* L 112 del 20 aprile 2011;
 - **Community Guide to good hygiene practices specific to wholesale market management in the European Union**, Revisited Draft November 2009, World Union of Wholesale Markets, European Regional Section.

Articolo 1

Definizione di Mercato Ittico Comunale

Nel presente Regolamento, per Mercato Ittico Comunale, si intende il complesso degli edifici, delle attrezzature, delle aree scoperte e degli altri impianti e servizi, siti nell'isola del Dossat del Comune di Marano Lagunare (nel seguito, per brevità, "Comune") e riportati nella planimetria allegata sub B) al presente Regolamento, posto a disposizione degli operatori economici del settore dei prodotti ittici, come definiti nel successivo Art. 2 del presente Regolamento per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e succ. modd.

Articolo 2

Definizione dei prodotti ittici

1. La denominazione generica di "prodotti ittici", usata nel presente Regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati, o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato all'alimentazione umana.

Articolo 3

Commercio all'ingrosso fuori del Mercato Ittico Comunale

1. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici di produzione primaria nel Comune è vietata al di fuori del Mercato Ittico Comunale come previsto dalla L.R. Fvg numero 29 del 05.12.2005, a meno che non sia esercitata da enti, imprese, o società in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla autorità sanitaria competente.

2. In tutto il territorio del Comune è vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti ittici di produzione primaria, soggetti alla disciplina del Regolamento (CE) n. 853/2004 e ss.mm. e ii..

Articolo 4

Gestione del Mercato Ittico Comunale

1. La gestione del Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici di Marano Lagunare costituisce servizio pubblico di rilevanza economica ai sensi del D.lgs 201/2022.

2. Nel rispetto della normativa e dei principi contenuti nel D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ora sostituito dal D.lgs 36/2023, nel Decreto Legislativo 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" e nell'articolo 20 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e succ. modd., il Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici è istituito dal Comune che ne affida la gestione ad un soggetto terzo (di seguito denominato "Soggetto/Ente Gestore") secondo le seguenti modalità:

- a società di capitale individuata attraverso l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti le concessioni di servizi (art. 14 – 15 dlgs 2201/22);
- a società a capitale misto pubblico e privato attraverso l'espletamento di procedura di gara per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (art. 14 – 16 dlgs 2201/22 – art. 17 dlgs 175/2016);

- a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (procedura c.d. in house). (art. 14 – 17 dlgs 2201/22).

3. Gli obblighi del Soggetto Gestore nei confronti del Comune di Marano Lagunare vengono disciplinati con apposito Contratto di servizio.

4. I documenti contabili inerenti la gestione del Mercato Ittico Comunale devono essere trasmessi annualmente al Comune.

Articolo 5

Commissione del Mercato Ittico Comunale

1. Presso il Mercato è istituita una apposita Commissione presieduta dal rappresentante legale del Soggetto Gestore di cui al precedente art. 4 comma 1 o da un suo delegato ovvero dal Direttore del Mercato e composta dai seguenti membri:

- due rappresentanti del Consiglio comunale, di cui uno designato dalle minoranze;
- un rappresentante dei produttori singoli e un rappresentante dei produttori associati;
- un rappresentante dei commercianti all'ingrosso e un rappresentante dei commercianti al dettaglio;
- il responsabile del settore veterinario e il responsabile del settore igiene pubblica della A.S.U.F.C. o loro delegati;
- un rappresentante dell'affidatario del servizio di facchinaggio del Mercato;
- il Comandante della Capitaneria di Porto o un ufficiale da lui delegato.

2. I membri rappresentanti il Consiglio Comunale sono dallo stesso designati.

3. Alla Commissione può partecipare il Sindaco o suo delegato.

4. I componenti la Commissione, designati dalle categorie enti ed associazioni interessate maggiormente rappresentative a livello provinciale sono nominati dal Sindaco.

5. Qualora gli interessati non provvedano a designare un loro rappresentante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco potrà provvedere direttamente alla nomina.

6. La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno, per lo svolgimento di particolari e specifici compiti, sottocommissioni e comitati tecnici, presieduti dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato.

7. Alle sedute della Commissione, della Sottocommissione e del Comitato Tecnico partecipa, con funzioni consultive, senza diritto di voto, il Direttore del Mercato.

8. Ai lavori di detti organismi inoltre possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

9. La Commissione dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

10. Un dipendente designato dal Soggetto Gestore funge da segretario della Commissione, Sottocommissione e Comitato Tecnico; egli redige il verbale di ciascuna riunione e trasmette i verbali della Commissione, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, al Comune.

11. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di argomenti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

12. Ai membri della Commissione spetta una indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute nella stessa misura di quella prevista a favore dei Consiglieri Comunali di Marano Lagunare per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

13. Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carico del Soggetto Gestore.

Articolo 6

Funzionamento e compiti della Commissione

1. La Commissione di cui al precedente Art. 5 del presente Regolamento, è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario di regola ogni tre mesi ed, obbligatoriamente, almeno una volta l'anno, oppure quando ne venga avanzata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Gli inviti per le riunioni, recanti gli ordini del giorno vengono trasmessi a mezzo mail PEC ovvero consegnati a mani e devono prevedere la prima e la seconda convocazione; devono pervenire altresì ai membri della Commissione almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza per comprovati motivi.

3. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione stessa. I membri della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

4. La Commissione di Mercato ha il compito di:

4.1. esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti, di cui al presente Regolamento, e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del Mercato;

4.2. proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di Mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

4.3. esprimere il proprio parere:

a. sugli orari delle operazioni di Mercato;

b. sui criteri per le assegnazioni dei punti vendita e sul numero degli stessi;

c. sui canoni di concessione dei punti di vendita;

d. sulle tariffe dei servizi di Mercato, se presenti;

e. sul Regolamento di Mercato, suggerendo eventuali modifiche;

f. sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di Mercato;

g. su ogni altra questione riguardante il commercio nel Mercato all'ingrosso e più in generale sulla promozione in ogni sua espressione anche turistica del Mercato;

h. sull'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

5. I pareri richiesti devono essere espressi entro la prima seduta utile della Commissione dalla data della richiesta; decorso detto termine essi si intendono acquisiti.

Articolo 7

Direttore del Mercato Ittico Comunale

1. Al Mercato Ittico Comunale è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso così come definito nel precedente Art. 1 del presente Regolamento.

2. Il Direttore viene nominato dal Soggetto Gestore il quale ne fissa il trattamento giuridico ed economico. Egli dispone autonomamente dell'organizzazione del Mercato Ittico Comunale e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento nonché a quelle impartite dal Soggetto Gestore, cui risponde del proprio operato.

3. Con le stesse modalità e con l'attribuzione di funzioni vicarie può essere nominato un vice Direttore.

4. Il Direttore deve avere già maturata esperienza con la stessa qualifica o con quella di vice-direttore in mercati ittici o agroalimentari all'ingrosso; deve altresì aver maturato esperienza nell'ambito dello sviluppo promozionale del mercato a livello locale e nazionale. Ove non sia possibile disporre di soggetti con i requisiti di cui in precedenza il soggetto gestore può nominare direttore persona che abbia comunque acquisito adeguata esperienza e preparazione nei settori ittici o agroalimentari all'ingrosso.

5. Il Direttore non può svolgere attività commerciali od altre attività incompatibili con la funzione da lui svolta nel Mercato stesso.

Articolo 8

Compiti del Direttore del Mercato Ittico Comunale

1. Il Direttore del Mercato Ittico Comunale è responsabile del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dal Soggetto Gestore ed alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione.

2. Al Direttore sono attribuiti i seguenti particolari compiti:

- a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal Regolamento;
- b) sovrintendere a tutto il personale addetto al Mercato Ittico Comunale, ad esclusione di quello adibito al servizio sanitario;
- c) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del Mercato Ittico Comunale;
- d) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato Ittico Comunale;
- e) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario;
- f) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- g) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato Ittico Comunale;
- h) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- i) proporre, anche su segnalazione degli operatori, della Commissione ovvero dell'Ente Gestore, tutte le iniziative atte a: favorire l'approvvigionamento del Mercato Ittico Comunale, ampliare il raggio di vendita dei prodotti, aumentare il volume degli affari, promuovere il mercato a livello locale, nazionale ed internazionale, migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi, promuovere uno sviluppo del mercato sostenibile; partecipare a bandi e gare per ottenere finanziamenti per lo sviluppo strutturale e promozionale del mercato;
- l) accertare che le merci, i veicoli ed imballaggi corrispondano ai requisiti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;
- m) vigilare perché l'attività degli operatori tutti si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- n) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
- o) eseguire e disporre saltuariamente ispezioni, nelle ore di chiusura per accertare il corretto funzionamento del Mercato Ittico Comunale;
- p) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Soggetto Gestore ed informando la Commissione;

- q) vigilare sul corretto funzionamento dei mezzi e delle attrezzature del Mercato Ittico Comunale, per la buona conservazione di prodotti depositati nel Mercato stesso;
- r) nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal Mercato Ittico Comunale per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
- s) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- t) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente Regolamento.
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore è sostituito da un soggetto indicato dall'Ente Gestore.

Articolo 9

Altro personale addetto al Mercato Ittico Comunale

1. Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale individuato dal Soggetto Gestore in relazione alle effettive necessità del Mercato stesso. L'Ente Gestore provvede alla definizione della pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico di ciascun dipendente.
2. Il personale amministrativo collabora con il Direttore nello svolgimento dei compiti a lui affidati e secondo le disposizioni dal medesimo impartite. Inoltre provvede:
- alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dell'archivio e dei registri di contabilità e di statistica;
 - alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari degli operatori del Mercato per il rilascio ed il rinnovo delle tessere di ingresso;
 - alla elaborazione dei dati statistici giornalieri e mensili da trasmettere ai competenti uffici;
 - all'istruttoria delle pratiche per l'assegnazione dei locali, magazzini, posteggi, ecc., oltre all'eventuale istruttoria relativa alla partecipazione a bandi, gare, procedure pubbliche ecc.;
 - a tutte le altre mansioni d'ufficio che sono loro affidate dal Direttore.
3. Gli operatori tecnici, secondo la rispettiva qualifica e i turni di servizio emanati dal Direttore, devono:
- vigilare affinché siano impediti danni o manomissioni ai muri, agli impianti interni ed esterni ed ai serramenti del Mercato, nonché ai mobili, agli attrezzi, ecc., di proprietà del Comune o del Soggetto Gestore collocati nei locali degli uffici e servizi del Mercato;
 - impedire l'asporto dai suddetti locali e dal Mercato di mobili, attrezzi, arredi, ecc., senza il consenso del Direttore;
 - tenere in consegna le chiavi di tutti i mezzi di chiusura degli ingressi esterni ed interni degli edifici del Mercato, dei locali, degli impianti e degli uffici ad eccezione di quelli assegnati a privati, essendo personalmente responsabili della tenuta e dell'uso di dette chiavi che non debbono essere consegnate a persone estranee;
 - informare il Direttore dell'inizio e del termine di tutti i lavori da chiunque ordinati ed eseguiti nell'ambito del Mercato, impedendo l'inizio o la prosecuzione di quelli non autorizzati conformemente a quanto previsto dalle normative in materia, con esclusione delle riparazioni necessarie ed urgenti;
 - provvedere all'apertura e chiusura della sala aste del Mercato secondo gli orari stabiliti, segnalando l'inizio delle contrattazioni, nonché all'apertura e chiusura delle porte e finestre degli uffici e locali di uso comune;
 - provvedere all'azionamento di tutti gli impianti generali di illuminazione, acqua, riscaldamento ecc., impedendo ogni consumo inutile o spreco e segnalando immediatamente al Direttore i guasti e gli irregolari funzionamenti;

- g. sorvegliare l'esecuzione delle pulizie giornaliere e periodiche nell'ambito e nelle immediate adiacenze del Mercato, nei locali degli uffici e dei servizi, nei magazzini, nelle aree comuni, ecc.;
 - h. sorvegliare gli ingressi del Mercato, impedendo l'accesso alle persone sprovviste di tessera, nonché l'abbandono e la sosta abusiva dei veicoli nei luoghi di passaggio e segnalando agli operatori di Polizia Locale gli eventuali inadempimenti;
 - i. esplicitare mansioni di usciere presso l'ufficio della direzione, provvedendo anche a recapitare e ricevere la corrispondenza d'ufficio, nonché lettere ed oggetti indirizzati agli utenti del Mercato qualora la persona del destinatario manchi;
 - l. provvedere alle piccole riparazioni e alle operazioni di manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti e collaborare con ditte e imprese private incaricate dell'esecuzione di lavori all'interno del Mercato;
 - k. svolgere ogni altra mansione richiesta dalle esigenze del servizio e ordinata dal Direttore, riferendo allo stesso le irregolarità o gli inconvenienti riscontrati durante il servizio.
4. Tutto il personale addetto al Mercato, a qualunque titolo presente nello stesso, non può personalmente acquistare prodotti durante il servizio né chiedere o ricevere regalie.

Articolo 10

Servizio di Polizia e di vigilanza

1. L'ordine pubblico ed il Servizio di Polizia amministrativa sono assicurati dai competenti organi di polizia compresa la Polizia Locale. In particolare il servizio di Polizia:
- a) assicura il mantenimento dell'ordine nell'area del mercato nonché l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di regolamento attinenti al mercato stesso;
 - b) fornisce collaborazione al Direttore del Mercato Ittico Comunale nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti;
 - c) disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno dell'area di mercato;
 - d) su segnalazione del Direttore del Mercato Ittico Comunale impedisce l'ingresso nell'area del mercato delle persone non regolarmente autorizzate, nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dal mercato;
 - e) su segnalazione del Direttore del Mercato Ittico Comunale impedisce e reprime qualsiasi atto o comportamento che possa comunque ostacolare il regolare andamento del mercato;
 - f) nei casi gravi ed urgenti, può disporre la sospensione dal Mercato Ittico Comunale per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso
2. Gli operatori della Polizia locale, fatti salvi i compiti d'istituto, riferiscono al Direttore del Mercato Ittico Comunale per i provvedimenti del caso, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento dei servizi del mercato.
3. Ferme le competenze della Polizia Locale in ordine alle funzioni di Polizia Amministrativa, il controllo del rispetto delle norme del presente Regolamento è attribuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 commi 1 e 2 della legge 24.11.1981 n. 689 e succ. mod. e int., al personale in servizio presso l'Ente Gestore del Mercato, appositamente individuato con provvedimento del Sindaco, tra quello avente mansioni ispettive o di vigilanza.
4. Detto personale, per essere adibito alle mansioni di controllo e di verbalizzazione delle violazioni al presente Regolamento, dovrà aver partecipato ad apposito corso di formazione da organizzarsi con la collaborazione del Comando di Polizia Locale.

Articolo 11

Pesatura dei prodotti e verifiche

1. Il Soggetto Gestore deve garantire un adeguato servizio di pesatura nonché garantire il perfetto funzionamento delle bilance tramite periodiche visite di controllo.
2. All'interno del Mercato Ittico Comunale non si possono usare bilance diverse da quelle messe a disposizione dal Soggetto Gestore. Per la vendita del prodotto devono essere usate le sole bilance installate dal Soggetto Gestore nei posteggi contrassegnati nell'allegata planimetria sub A).
3. Per i venditori occasionali il Mercato Ittico Comunale può mettere a disposizione un servizio di pesatura.
4. Nell'interno del Mercato può essere posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
5. La Direzione del Mercato Ittico Comunale, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.
6. La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima oppure all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.
7. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
 - a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - c) bene in vista ai compratori;
 - d) oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata e di taratura da parte degli operatori del mercato che li utilizzano.
8. Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.
9. Le merci trattate all'interno del Mercato devono rispettare i requisiti sanitari di tracciabilità ed etichettatura come previsto dalla normativa cogente in materia.

Articolo 12

Gestione dei servizi

1. Il Soggetto Gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi del Mercato Ittico Comunale. Esso può dare in appalto:
 - a) il servizio di pulizia del Mercato Ittico Comunale;
 - b) il servizio di bar e ristoro;
 - c) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, camion, automobili;
 - d) il servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali e impianti del Mercato Ittico Comunale;
 - e) il servizio di rifornimento del ghiaccio;
 - f) il servizio di Cassa del Mercato Ittico Comunale;
 - g) il servizio di facchinaggio
 - (h) ogni altro servizio ausiliario del Mercato Ittico Comunale.
 - (i) possono essere espletate altre attività complementari e funzionali al servizio, comunque legate alla filiera della pesca e del mare quali, a titolo esemplificativo: la produzione e vendita del ghiaccio; la vendita di attrezzature per il mare e per la pesca; la vendita, lo stoccaggio, la distribuzione di imballaggi; la pulizia e la sterilizzazione ed il riutilizzo degli imballaggi di plastica per creare una economia circolare; l'organizzazione di mostre; l'organizzazione di visite guidate all'interno del mercato da parte di scuole, istituti alberghieri, ristoranti, turisti, ecc; lo sviluppo e l'organizzazione di iniziative promozionali del mercato e

del settore ittico a livello locale, nazionale e internazionale; la vendita di spazi pubblicitari all'interno del mercato anche tramite supporti digitali.

(l) in generale tutte le ulteriori attività riconosciute utili per lo sviluppo ed il funzionamento del mercato, sentita la Commissione Mercato e l'Ente Gestore.

Articolo 13

Vigilanza igienico sanitaria

1. Il Soggetto Gestore è obbligato a predisporre i controlli sanitari in autocontrollo sia sui prodotti posti in prima vendita sia su quelli conferiti dai grossisti secondo una valutazione del rischio.
2. I venditori, in qualità di Operatori del Settore Alimentare (OSA), sono obbligati all'attuazione di un sistema di gestione della sicurezza alimentare basato sui principi del sistema HACCP;
3. Il Soggetto Gestore del Mercato pone a disposizione del Servizio Sanitario i locali, le attrezzature ed il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
4. Il personale dell'Azienda Sanitaria svolge, inoltre, un'attività di controllo periodica sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e ss.mm. e ii. nonché ispezioni sul mercato ittico all'ingrosso con la frequenza stabilita annualmente dalla Regione nel Piano Regionale della Sicurezza Alimentare.

Articolo 14

Operazioni di facchinaggio

1. Le operazioni di facchinaggio nell'interno del Mercato Ittico Comunale possono essere svolte direttamente dal Soggetto Gestore o date in appalto. In quest'ultimo caso l'Ente Gestore stabilisce nell'atto di affidamento le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dall'affidatario per ottenere e conservare l'affidamento medesimo, nonché l'entità del deposito cauzionale che l'affidatario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.
2. Ciascun operatore può altresì curare, con propri mezzi e personale, il facchinaggio e trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato.
3. Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del Mercato Ittico Comunale l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.
4. Sono ammesse altresì operazioni di facchinaggio all'interno dell'area mercato relativamente alle eventuali vendite di prodotto effettuate tramite un sistema di vendita da remoto.
5. Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni eventualmente commesse dal personale, di cui al comma precedente.
6. Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, anche se dipendenti dagli operatori privati, sono tenuti allo svolgimento delle operazioni secondo le modalità tecniche ed igienico-sanitarie di cui alla concessione e le altre prescrizioni impartite dall'Ente Gestore e dal Direttore del Mercato
7. Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori, che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) la sospensione dal mercato a uno a dieci giorni disposta dal Direttore del Mercato Ittico Comunale;

b) nei casi gravi l'esclusione dal mercato, disposta dal Soggetto Gestore, informata la Commissione, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

8. La sospensione comporta il divieto di entrare nell'area del Mercato.

Articolo 15

Canoni e Tariffe

1. I canoni di concessione per l'uso di box magazzini e di posteggi di vendita sono deliberati dal Soggetto Gestore. Le eventuali modifiche degli stessi potranno avvenire sentito il parere della Commissione del Mercato.

2. Le tariffe dei servizi di Mercato, compresi quelli dati in concessione o appalto, sono fissate dal Soggetto Gestore.

3. Le tariffe anzidette sono, a cura della Direzione del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possono prendere visione.

4. Per nessun motivo possono essere imposti o riscossi pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

5. Il canone per la concessione dei box magazzino, dei posteggi di vendita vengono corrisposti con la procedura stabilita dall'Ente Gestore.

6. I canoni di cui al comma precedente debbono essere commisurati in modo da coprire le spese necessarie al funzionamento del Mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

7. Le tariffe applicate a servizi accessori ulteriori (es. vendita ghiaccio, stoccaggio e vendita imballaggi, lavaggio e sanificazione degli imballaggi in plastica), ed in ogni caso qualsiasi ulteriore servizio previsto dall'Ente gestore devono essere definite dal Soggetto gestore garantendo ampio utilizzo del Mercato agli operatori (produttori, venditori e acquirenti), nonché rese pubbliche ai terzi e comunicate, in caso di gestione in concessione o appalto, al Comune Concedente al fine di garantirne la trasparenza anche a tutela dei consumatori.

8. Tutte le tariffe anzidette dovranno pertanto, a cura del Direttore del Mercato Ittico Comunale, essere esposte in luogo adatto e comunque in tutti i posteggi di vendita, in modo che tutti coloro che operano nel Mercato Ittico Comunale possano prenderne visione.

9. Le tariffe dovranno essere commisurate in modo da coprire le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

10. All'atto dell'assegnazione di posteggi e magazzini, l'assegnatario deve altresì provvedere ad effettuare un deposito cauzionale di importo pari a due rate mensili del relativo canone di concessione.

11. Restano a carico del Soggetto Gestore gli oneri di manutenzione ordinaria di tutti i locali e impianti generali del Mercato.

Articolo 16

Cassa di Mercato

1. Nel Mercato Ittico Comunale può essere istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le altre operazioni connesse con le contrattazioni commerciali.

2. La gestione, qualora il Soggetto Gestore ne ravvisi la necessità, l'opportunità e la convenienza, potrà essere affidata ad un Istituto bancario.

Articolo 17

Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Soggetto Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze e deperimenti di prodotti, che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del Mercato Ittico Comunale.

Gli operatori e i frequentatori del Mercato Ittico Comunale sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Soggetto Gestore.

Articolo 18

Venditori e Compratori

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del Mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 2 co. 1 della Legge Regionale 05.12.2005 n. 29 e succ modd..

2. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel Mercato è accertato attraverso l'esame della documentazione prevista dalla normativa regionale.

3. In sostituzione delle normali certificazioni possono essere prodotte dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le imprese estere dovranno documentare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza dell'impresa o della Società, di valore equipollente. Qualora lo Stato estero in cui ha sede la società non contempli il rilascio di alcun documento o dichiarazioni richiesti, sarà sufficiente una dichiarazione giurata ovvero una dichiarazione solenne resa davanti ad autorità giudiziaria o amministrativa, notaio o qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverlo secondo la legislazione dello Stato medesimo, che ne attesti la autenticità. I documenti dovranno essere consegnati in lingua italiana con apposita certificazione della traduzione.

5. Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite sono ammessi agli acquisti i consumatori, che possono effettuare acquisti corrispondendo direttamente al venditore il prezzo dei prodotti acquistati previo rilascio di apposito documento fiscale.

6. I compratori per l'accesso al Mercato sono tenuti al pagamento, indipendentemente dal numero di operazioni di acquisto svolte nel corso del mese, di un biglietto di ingresso forfetizzato mensile il cui importo, deciso dall'Ente Gestore, non potrà superare in ogni caso un ventesimo del canone di concessione più elevato stabilito per la concessione di un posteggio.

7. Il suddetto importo verrà pagato da tutti gli acquirenti iscritti nell'apposito elenco il 1° giorno di ogni mese all'Ente Gestore del Mercato ittico.

8. Sono altresì autorizzati ad accedere in Mercato i rappresentanti legali, dipendenti, soci e collaboratori di ditte "clienti" degli operatori del mercato, fino ad un massimo di due, purché la ditta acquirente sia iscritta presso l'apposito elenco.

9. Le ditte suddette a tal fine devono presentare alla Direzione del Mercato apposita istanza con allegata la documentazione prevista dal comma 2. del presente articolo, per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione, debitamente sottoscritta dal concessionario del posteggio di cui la ditta è "cliente", che autorizza la stessa ad effettuare acquisti di prodotti ittici in Mercato in suo nome e conto.

10. Sono esclusi dal pagamento del biglietto di ingresso i compratori concessionari di posteggi all'interno del Mercato in quanto i corrispettivi per la concessione di box magazzini comprendono il godimento dei servizi del Mercato.

Articolo 19

Commissionari, Mandatari ed Astatori

1. Tenuto conto dell'art. 18, sono ammessi ad operare nel Mercato Ittico Comunale, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari, che abbiano prestato al Soggetto Gestore apposita cauzione, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fideiussione bancaria. L'importo della cauzione è fissato dal Soggetto Gestore.
2. Per le vendite, effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato Ittico Comunale, anche astatori.

Articolo 20

Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

1. Nell'area del Mercato Ittico Comunale, sono ammessi:
 - a) i fornitori del Mercato Ittico Comunale (commercianti all'ingrosso, pescatori autonomi ed associati, vallicoltori, pescatori acque interne);
 - b) i compratori (commercianti all'ingrosso, al dettaglio ed esercenti il commercio su aree pubbliche, ristoratori);
 - c) gli addetti alle manutenzioni;
 - d) gli organi di controllo e di vigilanza;
 - e) i dipendenti e collaboratori dell'Ente Gestore e delle Direzione del Mercato.
2. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del Mercato Ittico Comunale, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui agli articoli che precedono.
3. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel Mercato è accertato attraverso idonea documentazione di appartenenza alle categorie, rilasciata dagli enti di competenza.
4. In sostituzione delle normali certificazioni possono essere prodotte dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
5. Tenuto conto dell'art.18, i soggetti, previsti al comma precedente sotto le lettere a) e b) devono costituire presso il Soggetto Gestore idonea garanzia in ordine all'adempimento delle obbligazioni che andranno ad assumere attraverso l'attività che andranno a svolgere. La garanzia, in rapporto al volume d'affari, e le modalità di costituzione saranno fissate dal Soggetto Gestore.
6. Per particolari situazioni accertate, il Direttore di Mercato potrà non ammettere o sospendere dal mercato eventuali soggetti che abbiano per più volte contravvenuto a quanto previsto nel successivo Art. 30 del presente Regolamento

Articolo 21

Documenti per l'accesso al mercato

1. Il Direttore del Mercato Ittico Comunale rilascia a tutte le persone ammesse al Mercato apposito tesserino numerato, timbrato e dallo stesso firmato.
2. Nel tesserino devono essere indicate:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) il titolo di ammissione al mercato;
 - c) il periodo di validità.

3. Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese.
4. Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.
5. Il tesserino deve essere esibito a richiesta del personale preposto al controllo dei frequentatori del Mercato.
6. Il tesserino potrà essere ritirato temporaneamente oppure annullato in caso di violazione alle norme previste dal contratto di accesso al Mercato Ittico Comunale stipulato con il Soggetto Gestore.
7. E' vietato l'accesso e la permanenza nell'area del Mercato Ittico Comunale a chi non è munito di tesserino.
8. Il tesserino è strettamente personale e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti.
9. Tutti coloro che accedono al Mercato devono operare esclusivamente entro i limiti di competenza del proprio titolo di ammissione

Articolo 22

Disciplina degli operatori

1. Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla legge 2.08.1975, n. 388, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.
2. I produttori provvedono alla consegna dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche a mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti preventivamente autorizzati dalla Direzione del Mercato.
3. Gli operatori titolari di ditte individuali agiscono nel Mercato personalmente, le società agiscono nel Mercato tramite il rappresentante legale.
4. Gli operatori possono farsi rappresentare in Mercato, per le diverse operazioni, da coadiutori familiari, personale dipendente o soci, in tal caso sono obbligati a comunicare tempestivamente alla Direzione del Mercato, indicando esplicitamente le funzioni svolte da ognuno, sia l'inizio che la cessazione dell'attività in Mercato di questi ultimi, assumendosene la piena responsabilità. E' cura della Direzione di Mercato trasmettere le comunicazioni di cui sopra al Servizio Veterinario per le verifiche di competenza.
5. Quando un operatore agisce nel Mercato tramite i commissionari le responsabilità derivanti dalle operazioni stesse vengono attribuite secondo le vigenti norme civili che regolano il contratto di Commissione.
6. I commissionari assegnatari di posteggio di vendita nel Mercato non possono esercitare, fuori dal Mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti di cui all'art. 2, pena la revoca dell'assegnazione.
7. Gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato che fuori, il commercio dei prodotti ittici, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
8. I commissionari assegnatari di posteggio possono operare all'interno dell'area di Mercato anche per il tramite di consorzi legalmente costituiti i cui soci siano assegnatari di posteggio o per il tramite di società di capitali o di persone costituite fra persone fisiche già assegnatarie di posteggio (ditta individuale) ovvero socie di società assegnatarie di posteggio. Il consorzio o la società titolare delle concessioni dei posteggi dovranno, all'atto della costituzione, con le caratteristiche di cui al comma precedente, essere partecipate da persone fisiche rappresentative di non più di due ditte precedentemente commissionarie, titolari di posteggio da almeno 3 esercizi completi. Le persone fisiche che risultano socie

delle predette società o dei consorzi, non possono partecipare a titolo personale in altre ditte concessionarie di posteggi.

9. I commercianti assegnatari di box/magazzini possono operare all'interno dell'area di Mercato anche per il tramite di consorzi legalmente costituiti i cui soci siano concessionari di box/magazzino o di società di capitali o di persone costituite fra persone fisiche già assegnatarie di box/magazzino (ditte individuali) ovvero socie di società assegnatarie di box/magazzino. Il consorzio o la società titolare delle concessioni dei box/magazzino, dovranno all'atto della costituzione, con le caratteristiche di cui al comma precedente, essere partecipate da persone fisiche rappresentative di non più di due ditte precedentemente commercianti, titolari di box/magazzino da almeno 3 esercizi completi. Le persone fisiche che risultano socie delle predette società o dei consorzi, non possono partecipare a titolo personale in altre ditte concessionarie di box/magazzino.

Articolo 23

Assegnazione del posto di vendita

1. Il Mercato Ittico Comunale comprende una sala di esposizione e di vendita con una superficie lorda totale di mq. 798 in cui sono disponibili posti di vendita da assegnare in concessione ai commercianti all'ingrosso, ai consorzi e cooperative di produttori ittici ed alle aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici.

2. L'uso del frigorifero per la sosta temporanea e la conservazione dei prodotti ittici è facoltativo.

3. I posteggi fissi per le attività a carattere continuativo sono assegnati dal Gestore agli operatori previa domanda degli interessati, in base a criteri fissati dal Gestore stesso in modo tale da stabilire un ordine di priorità.

4. E' possibile assegnare posteggi anche agli operatori che svolgono attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale, nonché agli operatori occasionali, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico del Mercato Ittico Comunale.

Articolo 24

Durata, rinnovo, cessazione e revoca delle assegnazioni

1. La durata delle assegnazioni dei posteggi all'interno del Mercato Ittico Comunale sono fissate in accordo tra il Soggetto Gestore e gli assegnatari stessi.

2. Le assegnazioni di durata pluriennale sono tacitamente rinnovate di anno in anno, in assenza di disdetta da darsi con preavviso di tre mesi da una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata.

3. L'assegnazione dei posteggi cessa nei seguenti casi:

- a) alla scadenza del periodo previsto;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per il fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

4. L'assegnazione dei posteggi è revocata nei seguenti casi:

- a) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- b) inattività per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Direzione e confermata dalla Commissione;
- c) accertate scorrettezze commerciali;
- d) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato Ittico Comunale;

- e) accertata morosità nel pagamento del canone stabilito per il posteggio nei termini fissati dall'Soggetto Gestore;
- f) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato Ittico Comunale.

Articolo 25

Canone delle assegnazioni e trasferimento delle concessioni

1. I soggetti ai quali sia stato assegnato un posteggio dovranno corrispondere al Soggetto Gestore un canone proporzionato all'area occupata.
2. Il canone per l'uso di ciascun posteggio e le relative forme di pagamento sono stabiliti dal Soggetto Gestore.
3. Non rientrano nel pagamento del canone eventuali servizi aggiuntivi forniti dall'Ente gestore, come disciplinati dal presente regolamento e che saranno oggetto di altro e diverso pagamento.
4. Le concessioni di box magazzino e di posteggio commissionario possono essere trasferite esclusivamente in forza di:
 - cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
 - donazione dell'azienda o del ramo d'azienda;
 - successione nella proprietà dell'azienda, secondo le norme del codice civile. Nel caso di trasferimento della concessione per cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il cedente deve essere titolare della concessione da almeno un anno.
5. Il contratto di trasferimento di proprietà o di donazione, per dare titolo al subingresso, deve essere stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da un notaio.
6. Il subentrante, sia per atto tra vivi che mortis causa, prima di iniziare l'attività, deve presentare apposita comunicazione scritta con richiesta di subingresso all'Ente Gestore, se diverso, comunicando, in particolare, i seguenti dati:
 - nome e cognome ovvero ditta o ragione sociale o denominazione sociale, se trattasi di impresa individuale o società;
 - luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
 - codice fiscale/partita IVA;
 - residenza o sede legale;
 - il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza ed il codice fiscale del o dei legali rappresentanti;
 - il possesso dei requisiti di cui alla normativa e degli altri requisiti previsti dal presente Regolamento e dal bando per l'assegnazione dei posteggi;
 - gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese e la C.C.I.A.A. competente per la sua tenuta;
 - l'assenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. n. 575/1965 o dalle altre disposizioni dirette a prevenire e reprimere il fenomeno mafioso;
7. Alla richiesta di subingresso devono essere allegati i seguenti documenti:
 - originale della concessione di box magazzino o di posteggio commissionari o, in caso di smarrimento o distruzione della stessa, la denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - copia autenticata dell'atto di cessione in proprietà o copia della denuncia di successione;
 - copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
8. L'istruttoria per il subingresso della concessione deve concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Il subentrante non potrà iniziare la propria attività né occupare il box magazzino o il posteggio già concesso al cedente prima della formale comunicazione dell'avvenuto subingresso.

9. Nel caso di trasferimento mortis causa, gli eredi o alcuni di essi possono continuare l'attività, a titolo provvisorio, per il periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla morte del de cuius ed a nome di questi, purché ne diano immediata notizia al Soggetto Gestore, comunicando, in particolare:

- i loro dati anagrafici, compreso il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 D.Lgs. n. 114/1998;
- gli estremi della concessione;
- il luogo e la data del decesso del concessionario.

10. Non appena verranno concluse le pratiche di successione e comunque entro il termine dei 6 (sei) mesi, gli eredi, se si costituiscono in società, ovvero solo alcuni di essi ovvero l'erede unico, se intende proseguire l'attività all'interno del Mercato, dovranno presentare apposita comunicazione con richiesta di subingresso secondo le modalità di cui ai commi che precedono. Nel caso in cui la società concessionaria effettui variazioni: - della ragione sociale; - dei patti sociali; - degli amministratori, qualora si tratti di società di capitali; - dei soci illimitatamente responsabili, qualora si tratti di società di persone o di S.A.P.A.; il legale rappresentante è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Gestore.

Articolo 26

Uso della sala di esposizione e vendita

1. La sala di esposizione e vendita ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. La sala non può essere adibita a custodia dei vuoti.

2. Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nella sala e nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del Mercato Ittico Comunale, che impartirà le disposizioni del caso.

3. E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Soggetto Gestore. I rifiuti debbono essere, a cura degli operatori del Mercato Ittico Comunale, raccolti e smaltiti con oneri a carico degli stessi.

4. Eventuali sistemi di lavaggio e riutilizzo degli imballaggi saranno oggetto di specifica disciplina da parte dell'Ente gestore.

Articolo 27

Calendario ed orario delle contrattazioni

1. Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni indicati nel Calendario annuale redatto dal Soggetto Gestore, sentita la Commissione.

2. Gli orari delle contrattazioni sono stabiliti dal Soggetto Gestore, sentito il parere della Commissione.

3. L'orario del Mercato Ittico Comunale deve comunque garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di mercato, tenendo conto delle esigenze sia dei venditori che dei compratori.

4. Il Soggetto Gestore, in presenza di eventi eccezionali, si riserva la facoltà di variare gli orari e le date di apertura indicati nel calendario annuale.

5. Prima dell'inizio delle contrattazioni nessun compratore può sostare in sala aste. 6. Il Direttore del Mercato Ittico Comunale ha facoltà di anticipare la vendita di alcune specie di molluschi o di crostacei particolarmente ingombranti ed aventi carattere stagionale, nonché di ritardare o anticipare, in particolari ed eccezionali circostanze, l'inizio ed il termine delle contrattazioni dei prodotti ittici di prima vendita.

7. Il Soggetto Gestore, sentita la Commissione Mercato, può prevedere orari di apertura giornalieri e/o settimanali esclusivamente per la vendita ai privati dopo la chiusura delle normali contrattazioni.

8. E' vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o contrattazione dei prodotti prima dell'orario di inizio delle contrattazioni e dopo il termine di esse, tanto se i prodotti si trovino già nei posteggi di vendita o nei magazzini, quanto se essi siano ancora da scaricare dai pescherecci o dai mezzi di trasporto.

L'inizio e il termine delle contrattazioni nonché delle vendite ai consumatori, sono annunciati da apposito segnale che potrà essere anche automatizzato.

Articolo 28

Ordine interno

1. E' vietato sia nel Mercato Ittico Comunale che nelle sue dipendenze o adiacenze:

a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;

b) esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici;

c) manomettere o modificare tutto ciò che è in concessione, salvo preventiva specifica autorizzazione del Soggetto Gestore;

d) cedere, anche temporaneamente, la tessera per l'accesso al mercato ad altra persona non titolare della medesima, comunque, favorire l'ingresso di coloro che non ne abbiano titolo, assumendo in caso contrario la responsabilità per i danni derivanti alla struttura mercatale al Soggetto Gestore e/o a soggetti terzi;

e) accedere alle sale interne del Mercato Ittico Comunale quando sono in corso le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione;

f) abbandonare qualsiasi rifiuto sia all'interno del mercato che nell'area del mercato. Qualora ciò dovesse accadere e l'abbandono sia ascrivibile a soggetti non determinati, i rifiuti saranno rimossi a cura del Direttore del Mercato Ittico Comunale tramite impresa specializzata e le spese vengono suddivise tra tutti i concessionari di posteggio in proporzione diretta al canone di concessione complessivamente dovuto;

g) nelle aree scoperte è vietato depositare, se non in via temporanea, merci ed imballaggi. E' altresì vietato il lavaggio dei veicoli.

2. E' fatto obbligo a ciascun concessionario di:

a) rispettare gli orari di accesso al Mercato Ittico Comunale e di vendita;

b) osservare le norme comportamentali per l'utilizzo della tessera in conformità alle note di consegna della stessa;

c) rispettare la segnaletica stradale posta all'interno e nell'area del mercato per la circolazione e la sosta dei mezzi;

d) emettere un documento di vendita all'atto di ciascuna contrattazione, nel quale siano specificati: peso, qualità, quantità e prezzo del prodotto venduto e che lo stesso sia stato sottoposto ai necessari controlli igienico-sanitari;

e) osservare le disposizioni e prescrizioni impartite dal Servizio di Igiene, dal Direttore del Mercato Ittico Comunale, nonché dagli agenti di Polizia.

3. I rappresentanti delle organizzazioni economiche e delle categorie dei vari operatori, nonché il personale delle imprese concessionarie di servizi e ogni altra categoria di persone che svolge la propria attività nel Mercato a norma del presente regolamento, può affiggere avvisi e comunicazioni di interesse della categoria stessa, anche a carattere sindacale, in appositi albi o bacheche poste a disposizione dall'Ente Gestore.

Articolo 29

Vendite

1. L'inizio delle contrattazioni è annunciato con apposito segnale.
2. La vendita all'ingrosso dei prodotti è effettuata mediante trattativa diretta o asta pubblica "a voce" nella apposita sala delle contrattazioni. Sono ammesse anche ulteriori modalità di vendita come quella da remoto, su supporti digitali all'interno della sala aste, ecc. ed, in ogni caso, in qualsiasi ulteriore forma prescritta dall'Ente Gestore, sentita la Commissione Mercato, nell'interesse della promozione del prodotto venduto e dell'immagine del Mercato.
3. La vendita è effettuata obbligatoriamente con l'esecuzione di asta pubblica nel caso siano interessati alla stessa partita almeno due acquirenti.
4. Prima dell'apertura di ogni singola tornata d'asta, l'astatore individua la partita di merce messa in vendita. Prima che la merce venga posta all'asta e comunque prima dell'aggiudicazione, il venditore ha facoltà di comunicare all'astatore il prezzo minimo richiesto. In mancanza di tale richiesta, l'assegnazione è valida al prezzo d'aggiudicazione.
5. Prima dell'aggiudicazione il venditore ha facoltà di ritirarla per presentarla ad aste successive.
6. Dopo la chiusura dell'asta il prezzo di aggiudicazione non può più essere modificato, salva la decisione del direttore di mercato in caso di reclami o contestazioni presentati contestualmente all'acquisto e relativi a differenze di peso, qualità, prezzo o ad altri errori. I prezzi di vendita potranno anche essere resi pubblici mediante supporti digitali.
7. Il prezzo di aggiudicazione o di vendita viene trascritto al momento della pesatura sul registro brogliaccio di vendita ovvero inserito nel terminale elettronico del Mercato Ittico Comunale.
8. Le cooperative ed i commissionari operanti singolarmente o in forma consortile ammessi ad operare nel Mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni. Il loro rapporto con il rispettivo committente è di natura privatistica ed è regolato dalle norme del Codice Civile relativo al contratto di commissione.
9. In ogni caso, dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita dei prodotti, anche sotto l'aspetto giuridico e fiscale della operazione commerciale, è responsabile il detentore dei prodotti, assegnatario del posteggio di vendita, sia esso cooperativa o commissionario.
10. Alle cooperative ed ai commissionari spetta una provvigione sul prezzo di vendita.
11. Le cooperative ed i commissionari devono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle vendite effettuate per conto dei loro committenti.
12. Su segnalazione dei venditori e a seguito di apposita istruttoria da parte della Direzione Mercato, i compratori dichiarati "morosi" dalla Direzione Mercato, sentita se del caso la Commissione, e coloro che risultano agire per loro conto, saranno soggetti ai provvedimenti amministrativi e disciplinari di cui al presente regolamento.
13. Il foglio d'asta deve contenere il nome e cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli e il peso lordo, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità, peso e prezzo), l'importo totale lordo e netto e le eventuali rimanenze di merci.
14. La Direzione del mercato comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.
15. Sono vietate vendite e contrattazioni nel Mercato e nelle sue pertinenze quando siano eseguite al di fuori della sala delle contrattazioni o senza il rispetto degli orari e delle altre disposizioni in proposito stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
16. Sono vietate le vendite di prodotti ittici all'ingrosso direttamente a bordo di imbarcazioni, di autocarri o altri veicoli; sono altresì vietate consegne di prodotti ittici nell'area di Mercato.

17. È vietato agli operatori ammessi al Mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del Mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti ospedalieri o comunità assistenziali.

Articolo 30

Registrazione delle vendite

1. Ciascuna operazione di vendita deve essere annotata a cura degli operatori all'atto della pesatura su un registro-brogliaccio.
2. La prima nota dovrà essere consegnata al Direttore del Mercato Ittico Comunale entro le ore 10.00 (dieci) del giorno successivo alla vendita.
3. Gli operatori, per ciascuna partita di prodotti venduti, devono compilare la prima nota in duplice copia: la prima servirà al Direttore del Mercato Ittico Comunale per la compilazione del foglio di vendita. La seconda rimarrà al posteggio per eventuali controlli contabili.
4. Il foglio di vendita costituisce titolo per il pagamento dell'importo in esso indicato, a favore del fornitore/produttore.

Articolo 31

Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal mercato

1. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni legislative vigenti oltre a quanto impartito dal Soggetto Gestore, dall'Autorità Competente e/o dagli organismi di vigilanza e controllo igienico-sanitaria.
2. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato Ittico Comunale i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere al Soggetto Gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura. Il ritiro dal mercato dei prodotti può essere, tuttavia, vietato dal Veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.

Articolo 32

Sistemazione e confezionamento dei prodotti per la vendita

1. E' vietato l'uso di imballaggi e di confezioni che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione fino all'atto della vendita.
2. Per l'imballaggio ed il confezionamento dei prodotti debbono essere scrupolosamente osservate le vigenti norme in materia sanitaria ed annonaria.
3. La eventuale lavatura dei prodotti deve essere fatta, con acqua potabile fredda sotto pressione, in canestri o recipienti sufficientemente perforati in modo da consentire il rapido deflusso e sgocciolamento dell'acqua prima della pesatura.
4. L'eventuale ghiacciatura dei prodotti, prima della pesatura, deve essere limitata al minimo indispensabile.
5. Comunque ogni operazione di lavatura, irrorazione o ghiacciatura dei prodotti, già esposti in vendita, deve cessare mezz'ora prima delle contrattazioni.
6. Le vendite si effettuano a peso netto o a collo.
7. La merce deve essere posta ben in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.
8. Le vendite da grossista a dettagliante devono essere effettuate, di norma, per lotti di prodotti omogenei.
9. E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori.

10. Eventuali reclami riguardanti differenze di peso, di qualità, omogeneità, di prezzo o errori di consegna non saranno presi in considerazione dalla direzione se non saranno presentati contestualmente all'acquisto.

11. In tal caso il Direttore del Mercato Ittico Comunale decide secondo equità, sentiti gli interessati.

Articolo 33

Vendite per conto

1. I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

2. Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti secondo le norme del Codice Civile, comprensiva del loro compenso personale e delle altre prestazioni inerenti alla vendita nel Mercato Ittico Comunale.

3. I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti, contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta di cui al presente Regolamento.

4. I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione del Direttore del Mercato Ittico Comunale tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Articolo 34

Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

1. I prodotti non più commerciabili e/o quelli non riconosciuti atti al consumo sono avviati ad apposito reparto per la successiva sollecita distruzione da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Articolo 35

Fornitura e prezzo del ghiaccio

1. La vendita del ghiaccio all'interno del mercato può essere effettuata direttamente dal Soggetto Gestore ovvero da concessionari dei box. In tal caso questi ultimi debbono osservare l'orario di vendita fissato dal Direttore del Mercato e debbono rispettare il prezzo massimo di vendita stabilito dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

2. L'Ente gestore ovvero i suddetti concessionari debbono inoltre assicurare il normale rifornimento del ghiaccio agli operatori del Mercato, precostituendo le necessarie scorte in relazione all'andamento stagionale della pesca.

3. I concessionari stessi incorrono nella revoca del box, qualora vendano il ghiaccio a prezzo superiore a quello come sopra stabilito, ovvero non siano in grado di assicurare il normale approvvigionamento del ghiaccio occorrente agli operatori del Mercato.

4. L'Ente gestore ed i concessionari debbono rispettare le norme igienico-sanitarie relative alla produzione e distribuzione del ghiaccio alimentare, nonché garantirne in tutte le fasi la tracciabilità.

Articolo 36

Listino dei prezzi – Statistiche

1. Le rilevazioni statistiche sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie così come previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Dovrà essere redatto un bollettino giornaliero dei prezzi e compilato quotidianamente un registro delle pesate.
3. Il bollettino giornaliero dei prezzi deve indicare, per ogni singola specie di prodotto la provenienza, la quantità, i prezzi minimi e massimi, secondo uno schema predisposto dal Direttore, sentita la commissione mercato, possibilmente conforme a quello degli altri mercati.
4. Il bollettino sarà pubblicato nel Mercato il giorno successivo prima dell'inizio delle contrattazioni. Potranno essere pubblicati anche in formato digitale all'interno del mercato a mezzo di supporti digitali.
5. Il Direttore stabilirà con gli altri mercati e con gli enti pubblici interessati un reciproco scambio di notizie sulle specie, quantità e sui prezzi dei prodotti contrattati.
6. I dati individuali rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati; i dati globali dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Articolo 37

Attività dell'Ente Gestore

1. L'Ente Gestore, oltre al normale funzionamento delle strutture e impianti di Mercato, per garantire che lo stesso sia idoneo e agibile allo svolgimento dell'attività di Mercato così come elencate e descritte nella legge e nel presente Regolamento, deve provvedere anche alla manutenzione degli stessi e, laddove se ne ravvisi la necessità, al loro ammodernamento o rifacimento in relazione anche a particolari esigenze di carattere igienico-sanitario.
2. L'Ente Gestore inoltre può svolgere attività promozionali nel settore della pesca o dell'acquacoltura e collaborare con altri Enti alla ricerca o ad altre attività per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei prodotti e della loro commercializzazione e per la promozione del Mercato Ittico di Marano.

Articolo 38

Forma dei provvedimenti dell'Ente Gestore

1. Le determinazioni adottate dall'Ente Gestore del Mercato, salvo i casi di gravità e d'urgenza in cui si può avvalere della forma verbale, debbono essere comunicati per iscritto al Direttore, che è responsabile della loro esecuzione. Non possono essere impartiti ordini direttamente al personale, salvo i casi d'urgenza, di questi il Direttore va comunque avvertito immediatamente.
2. I provvedimenti dell'Ente Gestore che propongono modificazioni al presente Regolamento debbono essere preventivamente sottoposti al parere della Commissione di Mercato. Il parere della Commissione di Mercato è inoltre obbligatorio in tutti i casi in cui viene prescritto dal presente Regolamento e dalla legge.

Articolo 39

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

a) diffida (verbale o scritta) e sospensione dei colpevoli da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore del Mercato Ittico Comunale;

b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi (deliberata) proposta dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo, o in caso grave ed urgente, dal Direttore del Mercato Ittico Comunale.

2. I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni deliberati dal Direttore debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione.

3. Le violazioni del presente Regolamento di Mercato, non disciplinate da specifiche disposizioni di legge, sono soggette alle sanzioni amministrative previste nell'allegato a) ed irrogate dal Sindaco con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

4. Nel caso di recidività, potrà essere disposta la sanzione accessoria della sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di mesi tre.

5. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento, da chiunque accertate, sono introitati dal Comune.

6. La sanzione amministrativa non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari specificatamente previsti dal presente articolo.

Articolo 40

Allegati

Gli allegati di cui alle lettere A) e B) fanno parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 41

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene pubblicato nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed entra in vigore nei termini di legge.

Il Regolamento di Mercato precedente, cessa di aver efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME
DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Articolo 3

Inosservanza delle norme relative al commercio all'ingrosso fuori del Mercato Ittico Comunale:

da € 250,00 (duecentocinquanta/00) e € 1.500,00 (millecinquecento/00) – pagamento in misura ridotta € 500,00 (cinquecento/00)

Articolo 15, comma 4

Imporre pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dalle tariffe approvate per i servizi di mercato:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articolo 17, comma 2

Causare danni alle attrezzature, impianti e locali del mercato e comunque dell'Soggetto Gestore:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) – pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00)

Articolo 22

Inosservanza delle norme sui documenti di accesso al Mercato Ittico Comunale:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articolo 23

Inosservanza delle norme sulla disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) – pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00)

Articolo 26

Inosservanza delle norme sull'uso della sala di esposizione e vendita:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articolo 27

Inosservanza delle norme relative al calendario ed all'orario delle contrattazioni:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) – pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00)

Articolo 28

Inosservanza delle norme relative all'ordine interno:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articoli 29 e 32


Inosservanza delle norme relative alle vendite:

da € 80,00 (ottanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) – pagamento in misura ridotta € 160,00 (centosessanta/00)

Allegato B

PLANIMETRIA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE

Allegato B)
 REGOLAMENTO PER IL
 MERCATO ITTICO COMUNALE



PROGETTO
 PLANIMETRIA GENERALE